



**Giunta Regionale della Campania
Assessorato alle Attività Produttive
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"**

ALLEGATO " n. 1" al DD n. 460 del 17/10/2005

COFINANZIAMENTO E PROMOZIONE DELLA TECNOLOGIA FOTOVOLTAICA

PREMESSO

- che, per raggiungere le finalità dello sviluppo e della diffusione delle fonti alternative, la Regione Campania ha inteso aderire al sottoprogramma, rivolto alle Regioni e Province Autonome, del Programma nazionale "Tetti Fotovoltaici";
- che con Decreto del 24 luglio 2002 (G.U. n. 199 del 26/09/2002) del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sono state ripartite tra le Regioni le risorse per il "Programma Tetti Fotovoltaici, bandi regionali" assegnando alla Regione Campania una somma pari ad 1.377.797,00 €;
- che con successivo decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dell'11 aprile 2003 (G.U. n. 223 del 25/9/2003) sono state assegnate alla Regione Campania ulteriori risorse nazionali per 1.025.092,14 € per la realizzazione di impianti fotovoltaici nell'ambito del programma "Tetti Fotovoltaici" nuovi bandi regionali;
- che con atto deliberativo n. 7096 del 21/12/2001 la Giunta Regionale, nel manifestare l'interesse ad aderire al prosieguo del Programma "Tetti Fotovoltaici, stabiliva in € 1.792.469,58 l'importo con cui cofinanziare il programma stesso, riservandosi l'individuazione di ulteriori somme aggiuntive;
- che con Decreto Dirigenziale n° 3401/AGC12 del 19/11/2002 le risorse innanzi individuate sono state impegnate (impegno definitivo 6588/2002) sul capitolo 4066 del Bilancio Gestionale 2002;
- che con Legge Regionale n. 16 dell'11/08/2005 è stato approvato il bilancio di previsione della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2005;
- che l'impegno della quota statale pari ad € 2.402.889,14 avviene con atti dirigenziali a seguito dell'accertamento della corrispondente entrata;
- che con DGR n° 1077 del 4/08/2005 sono state individuate ulteriori risorse regionali, pari ad € 610.419,56 a complemento del 50% della quota nazionale, da impegnare con atti del Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" o suo delegato.

RITENUTO

- che l'impegno pubblico nella valorizzazione delle fonti alternative abbia significativa incidenza sulle prospettive di sviluppo sostenibile del territorio regionale in conformità agli obiettivi nazionali ed alle direttive comunitarie in materia di qualità dell'ambiente;

LA REGIONE CAMPANIA EMANA IL PRESENTE BANDO

Art. 1

Finalità e disponibilità finanziarie

1. Il presente bando, disciplina le procedure per la richiesta di concessione e per l'erogazione del contributo pubblico in conto capitale, nella misura massima del 75% del costo dell'investimento ammesso (IVA esclusa), per la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, di potenza nominale non superiore a 20 kW, collegati alla rete elettrica di distribuzione. Nel

caso di istanze che accedono ai benefici del "Conto Energia" (Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 luglio 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 181 del 5 agosto 2005, e Delibera n. 188/05 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas) il limite massimo del contributo in conto capitale è fissato in misura non superiore al 20%.

2. Le risorse economiche stanziare complessivamente sono pari a € 4.805.778,28. Queste sono determinate in quanto ad € 2.402.889,14 quale finanziamento statale e in quanto ad € 2.402.889,14 quale cofinanziamento con risorse regionali, già definite per € 1.792.469,58 con DGR n° 7096 del 21/12/2001 e impegnate con Decreto Dirigenziale n° 3401/AGC12 del 19/11/2002 e per € 610.419,56 con DGR n° 1077 del 4/08/2005, da impegnare con apposito atto del Coordinatore dell'AGC 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario" o suo delegato e sono ripartite fra le Amministrazioni Provinciali secondo il criterio, dalle stesse condiviso, riportato al comma 2 dell'art. 11 delle "Direttive alle Province della Regione Campania per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8 e 10 della legge 9 gennaio 1991 n. 10" approvate con DGR n° 3532 del 5 dicembre 2003.

Di tali risorse

- il 10% del solo cofinanziamento regionale è destinato al soddisfacimento degli oneri istruttori dei bandi;

Le risorse al netto degli oneri, poi, in riferimento ai soggetti destinatari, sono così percentualmente suddivise:

- il 40% per le domande presentate dai soggetti pubblici;
- il 60% per le domande presentate dai soggetti privati.

Art. 2

Requisiti oggettivi

1. Possono essere ammessi al contributo pubblico esclusivamente le iniziative d'installazione di impianti solari con tecnologia fotovoltaica di potenza nominale non inferiore ad 1kW e non superiore a 20kW, la cui realizzazione risulti avviata successivamente alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, collegati alla rete elettrica di distribuzione, con moduli costituenti parte degli elementi costruttivi di complessi edilizi, di cui alle categorie catastali previste dall'art. 3, residenziali, destinate alle attività produttive o sedi di strutture pubbliche, inclusi gli arredo urbano e le pertinenze.
2. Gli impianti fotovoltaici dovranno essere conformi alla specifica tecnica di fornitura predisposta dall'ENEA, relativa agli aspetti impiantistici e alle prestazioni di funzionamento attese (Allegato A), nonché rispettare la specifica Direttiva DK 5950 di Enel Distribuzione, relativa alle modalità tecniche di connessione (Allegato B).
3. Per il regime di scambio dell'energia elettrica, si applica la Deliberazione n. 224/00 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas del 6 dicembre 2000: "Disciplina delle condizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW".
4. Sono osservate le ulteriori disposizioni di legge, norme tecniche e deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione del presente bando, anche se non espressamente richiamate.
5. Fermo restando quanto previsto dalle richiamate specifiche tecniche, i moduli fotovoltaici e i restanti componenti dell'impianto devono essere garantiti dal produttore per almeno due anni e, in particolare per i moduli, il decadimento delle prestazioni (potenza nominale) deve risultare non superiore al 10% nell'arco dei primi 12 anni e non superiore al 20% in 20 anni dalla data di messa in servizio dell'impianto.

Art. 3

Requisiti soggettivi

1. Possono presentare domanda di contributo tutti i soggetti che risultino proprietari o che esercitino un diritto reale di godimento ovvero detengono in uso l'unità immobiliare a cui si riferisce l'intervento, classificata nelle categorie catastali di cui al prospetto riportato in allegato 1/bis.

2. Per quanto riguarda le domande presentate dal sistema imprenditoriale campano (PMI e Grandi Imprese) il contributo è concesso a titolo "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Il cumulo rispetto al massimale consentito, dalla vigente normativa comunitaria in materia di regime "de minimis", per ciascuna impresa ammessa, verrà verificato al momento dell'assegnazione del contributo.
3. Per quanto invece riguarda le domande presentate dagli Enti Pubblici, possono essere ammesse all'istruttoria, un massimo di tre richieste di finanziamento per Ente.
4. E' fatto espresso divieto al soggetto richiedente di alienare e/o dismettere l'impianto fotovoltaico per un periodo non inferiore a dodici anni a decorrere dalla data di collegamento dell'impianto alla rete elettrica di distribuzione. Il soggetto richiedente dovrà assumere l'impegno, pena la non ammissione all'istruttoria della domanda, a mantenere l'impianto medesimo, durante il detto periodo, nelle migliori condizioni di esercizio, avendo cura di attuare le necessarie precauzioni per preservarlo da atti vandalici, sottrazioni o, comunque, da azioni dirette a causare danni all'impianto stesso, alle persone e alle cose circostanti. In caso di alienazione del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento dell'immobile si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 10.

Art.4

Procedure

1. Nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1 del bando e fino a esaurimento delle disponibilità stesse, valgono le procedure di cui ai seguenti commi.
2. Le domande, debitamente sottoscritte nei modi stabiliti dalle leggi vigenti e redatte sulla base del modello allegato (**Allegato C**), dovranno essere inviate, unitamente alla documentazione richiesta, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente, al corrispondente indirizzo di seguito riportato:
 - **Provincia di Avellino**
Settore Politica del Territorio
Ufficio Energia
Corso V. Emanuele - ex Caserma Litto
83100 Avellino
 - **Provincia di Benevento**
Settore Mobilità - Energia
Rocca dei Rettori
82100 Benevento
 - **Provincia di Caserta**
Settore Ambiente, Ecologia e Tutela del territorio
Corso Trieste, 133
81100 Caserta
 - **Provincia di Napoli**
Direzione Coordinamento Area AA.PP.
Piazza Matteotti, 1
80133 Napoli
 - **Provincia di Salerno**
Settore Ambiente e Territorio - Servizio Ambiente
Via Roma n.104
84100 Salerno
3. Le domande presentate dai soggetti privati dovranno essere in bollo, così come previsto dalla vigente disciplina della relativa imposta. Ogni busta, a pena di esclusione, deve contenere una ed una sola domanda in originale e relativi allegati, e deve riportare la dicitura "**Domanda di contributo per sistema solare fotovoltaico - Soggetto proponente: Ente Pubblico/Privato**".
4. Le domande devono essere inviate entro e non oltre il sessantesimo (60) giorno solare a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, esclusivamente tramite servizio di Poste Italiane a mezzo plico raccomandato ad uno degli indirizzi indicati al punto 2. Per la data e l'orario di invio fa fede l'etichetta apposta dall'ufficio postale pubblico accettante.

5. Non sono prese in considerazione sia le istanze spedite dopo il sessantesimo giorno sia quelle che, pur se inviate entro tale termine, dovessero pervenire alle Amministrazioni Provinciali dopo il novantesimo (90) giorno solare a decorrere dalla data di pubblicazione sul BURC del presente bando. E' consentita, entro lo stesso limite temporale, la consegna della raccomandata, riportante la data e l'orario di invio, con le procedure dell'autoprestazione previste dall'art. 8 del D. Lgs. n° 261/99. La Regione Campania e le Amministrazioni Provinciali non sono comunque responsabili di eventuali disguidi e/o ritardi che dovessero comportare la consegna dei plichi oltre i termini innanzi individuati.
6. Alla domanda deve essere allegata, pena la non ammissione all'istruttoria, la seguente documentazione:
 - a) scheda tecnica, sottoscritta in originale dal richiedente, conforme al rispettivo modello di cui all'*allegato D* del presente bando, relativa all'installazione dell'impianto proposto;
 - b) autorizzazione ad eseguire l'intervento, sottoscritta in originale dal proprietario della struttura o, in generale, del sito in cui si colloca l'impianto, qualora diverso dal soggetto richiedente (*Allegato E*);
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la natura, la decorrenza e la durata del diritto reale di godimento (nel caso il soggetto richiedente sia titolare del solo diritto di godimento);
 - d) Nel caso di istanze prodotte da condomini, produrre la delibera assembleare di approvazione del progetto con l'individuazione delle risorse economiche a carico del condominio stesso;
 - e) gli Enti Pubblici allegano anche la copia conforme dell'atto deliberativo di approvazione del progetto con l'individuazione delle risorse economiche a carico dell'Ente stesso;
 - f) il sistema imprenditoriale delle PMI campane, ai fini dell'ammissibilità, allega la dichiarazione "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 (*Allegato H*);
 - g) eventuale dichiarazione di aver inoltrato istanza per l'ottenimento dei benefici di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 28 luglio 2005.
7. La domanda può, infine, essere integrata con l'indicazione dell'indirizzo e-mail, del numero di telefono e fax e di un proprio referente per il progetto;
8. L'Amministrazione Provinciale competente ha facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione prodotta. In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 20 (venti) giorni dalla data di ricezione della richiesta, il soggetto richiedente sarà considerato rinunciatario.

Art. 5

Raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio

1. Al fine di consentire l'attività di raccolta dati, analisi delle prestazioni e monitoraggio dell'iniziativa, il soggetto richiedente dichiara di consentire il libero accesso all'impianto al personale dell'Amministrazione Provinciale competente o da essa delegato.
2. Sempre allo stesso fine, il soggetto richiedente si impegna ad inviare all'Amministrazione Provinciale competente a mezzo raccomandata A/R entro il 30 aprile di ciascun anno, e per un periodo non inferiore a tre anni, il modulo allegato G, compilato con i dati di funzionamento dell'impianto.

Art. 6

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili costituenti il costo dell'investimento, in base al quale è calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo art. 7, sono riferibili esclusivamente alla seguenti voci:
 - a) progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti nel limite:
 - del 7% della spesa ammessa per gli impianti fino 5kWp;
 - del 5% della spesa ammessa per gli impianti superiori a 5kWp e fino a 20kWp.
 - b) fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;
 - c) installazione e posa in opera degli impianti;
 - d) eventuali opere accessorie strettamente necessarie e connesse all'installazione dell'impianto.
2. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di materiali usati, di consumo o parti di ricambio

Art. 7

Costo massimo ammissibile

1. Il costo massimo ammissibile a contributo è fissato:
 - a. in 7.000,00 € a kWp, per impianti fino a 5 kWp,
 - b. in 6.500,00 € a kWp, per impianti superiori a 5kWp e fino a 20kWp.
2. Gli interventi sono finanziati con contributo pubblico in misura massima del 75% del costo di investimento ammesso (IVA esclusa)

Art. 8

Esame delle domande e modalità di concessione del contributo

1. L'esame delle domande è affidato ad una Commissione di Valutazione nominata da ciascuna Provincia della quale fanno parte, tra gli altri, un rappresentante dell'Assessorato alle Attività Produttive della Regione Campania e un rappresentante dell'E.N.E.A.. Alle spese di funzionamento della Commissione nonché per le verifiche di cui al successivo articolo 14 si provvede con la riserva del 10% delle somme trasferite alle Amministrazioni Provinciali applicata alla sola quota di cofinanziamento regionale di cui all'articolo 1 comma 2.
2. Le domande di contributo che presentino gravi carenze nella documentazione prevista o che siano prive di dati e/o notizie necessari per l'individuazione delle condizioni di ammissibilità ai contributi sono considerate inammissibili.
3. I progetti finanziati e i relativi importi ammessi a finanziamento sono resi pubblici, a cura dell'Amministrazione Provinciale competente.

Art. 9

Assegnazione del contributo

1. Ai fini dell'assegnazione del contributo, la Provincia competente provvede a redigere due elenchi, uno per i soggetti richiedenti pubblici e uno per i soggetti richiedenti privati, adottando le seguenti procedure:
 - a) le domande regolarmente pervenute, suddivise in base al soggetto richiedente (Ente Pubblico o privato), sono elencate in ordine cronologico di invio definito da data e orario di spedizione rilevabile sull'etichetta apposta sul plico raccomandato dall'Ufficio postale accettante. Il richiedente avrà cura di assicurarsi, al momento della spedizione, che l'ufficio postale accettante apponga un'etichetta leggibile e, ove incorra il caso, farsi apporre timbro dell'Ufficio, data ed orario di spedizione in modo leggibile anche manualmente. I plichi pervenuti che non consentono la rilevazione del giorno ed orario di spedizione non saranno presi in considerazione, ma archiviati chiusi, così come pervenuti.
 - b) definito l'elenco, la Commissione di Valutazione provvede ad esaminare le singole istanze, nell'ordine cronologico definito, sia sotto gli aspetti dell'ammissibilità, sia per il riconoscimento delle spese ammissibili, sia per il costo massimo ammissibile ed assegna il contributo cronologicamente fino alla concorrenza delle risorse disponibili per ogni gruppo di soggetti.
 - c) In caso di perfetta concordanza di data ed orario di spedizione per l'ultima posizione utile finanziabile, la Commissione di valutazione insediata provvede ad assegnare il contributo dando priorità all'istanza che richiede una minore percentuale di contribuzione pubblica e, se persistono ancora condizioni di parità, con un sorteggio, in seduta pubblica, tra i plichi interessati.
 - d) L'elenco delle istanze ammissibili è completato e reso pubblico con le restanti istanze ammesse ma non finanziate per carenza di fondi.
 - e) Le istanze per le quali non sia stata accertata l'ammissibilità sono archiviate e tale risultanza viene comunicata al richiedente.
2. L'assegnazione del contributo alle istanze prodotte del sistema imprenditoriale delle PMI campane è subordinata all'invio dell'aggiornamento della dichiarazione "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 (Allegato H).
3. Qualora, nell'ambito di un elenco delle istanze ammissibili, si rendessero disponibili fondi a seguito di

rinuncia, decadenza o revoca del contributo ed economie, essi saranno utilizzati per finanziare gli interventi seguenti nello stesso elenco e non finanziati per carenza di fondi, mediante scorrimento a partire dall'ultimo intervento finanziato, il cui contributo sarà integrato della restante somma spettante in caso di finanziamento parziale.

4. Se per un elenco delle istanze ammissibili risulteranno eccedenze di fondi, a scorrimento ultimato, questi saranno riversati sull'altro elenco delle istanze ammissibili, sempre che deficitario.
5. Al fine di incrementare la divulgazione della cultura del risparmio energetico, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3838/03, è facoltà dell'Amministrazione Provinciale, nel definire l'elenco delle istanze ammesse presentate dai soli Enti pubblici, introdurre una priorità o una riserva di fondi, da definire con proprio atto, per quegli interventi che prevedono la realizzazione su strutture pubbliche destinate a sedi delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 10

Obblighi del beneficiario

1. Il richiedente comunica all'Amministrazione Provinciale competente la data della entrata in esercizio con il collegamento dell'impianto alla rete del distributore e, da tale data e per un periodo non inferiore a dodici (12) anni, deve provvedere ad una corretta manutenzione del sistema, assicurandone le migliori condizioni di resa, nonché effettuare il monitoraggio, con l'invio dei dati di funzionamento, così come previsto al comma 2 dell'art. 5, impegnandosi, inoltre, a non asportarlo.
2. Nel caso di alienazione, cessione in godimento a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti personali di godimento relativamente alla struttura rispetto alla quale l'impianto di che trattasi è funzionale, l'avente causa/il subentrante deve impegnarsi con lo stesso atto a mantenere il sistema medesimo per la stessa durata prevista ai sensi del comma precedente. L'alienante o il concedente o comunque il beneficiario del contributo, entro il termine perentorio di tre mesi dalla formalizzazione dell'atto che determina la cessazione del diritto di godimento, provvede a trasmettere alla Provincia competente, all'indirizzo di cui al comma 2 dell'articolo 4, l'atto da cui risulti il suddetto impegno.

Art. 11

Tempi e modalità di realizzazione degli interventi

1. In caso di accoglimento della domanda, pena la decadenza del diritto al contributo assegnato, il beneficiario deve inviare entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della notifica di assegnazione del contributo:
 - visura catastale dell'immobile;
 - copia dell'atto che attribuisce al richiedente un diritto reale sull'immobile stesso;
 - progetto esecutivo redatto ai sensi della legge vigente a firma di tecnico abilitato;
 - relazione tecnica che illustri il dimensionamento dell'impianto con calcoli dettagliati a firma di tecnico abilitato;
2. Pena la decadenza del diritto al contributo assegnato, deve essere improrogabilmente dato inizio ai lavori di realizzazione dell'intervento entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di ricevimento della notifica di assegnazione del contributo; il soggetto assegnatario di contributo deve comunicare tempestivamente l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento, specificandone la data ed allegando la seguente documentazione, debitamente sottoscritta:
 - copia della denuncia di inizio attività o della concessione edilizia comprensiva, ove necessario, dei nulla osta ambientali ai sensi del D. Lgs. 490/99;
 - copia verbale di consegna dei lavori;
 - pianificazione sequenziale e temporale delle attività nell'ambito della tempistica prevista dal presente bando;
 - copia della nota con cui il soggetto richiedente ha dato comunicazione al Distributore di Energia elettrica, con il quale ha in atto il contratto di fornitura del servizio, circa la propria intenzione di realizzare e collegare, ai sensi della richiamata Delibera 224/2000 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e nel rispetto della specifica direttiva DK 5950 del distributore, alla rete stessa l'impianto fotovoltaico oggetto dell'intervento ammesso al finanziamento.

3. E' nella facoltà dell'Amministrazione Provinciale competente richiedere ulteriori specifiche documentazioni.
4. Eventuali significativi discostamenti dalla pianificazione iniziale dovranno essere tempestivamente comunicati alla Provincia territorialmente competente.
5. le opere dovranno essere completate:
 - per gli enti pubblici entro il termine di **trecentosessantacinque (365)** giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.
 - per gli altri soggetti il termine è di **duecentoquaranta (240)** giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.
6. Eventuale istanza di proroga al suddetto termine di ultimazione lavori di ulteriori sessanta (60) giorni, debitamente sottoscritta e motivata, deve essere presentata prima della naturale scadenza di tale termine. La Provincia competente comunica entro venti (20) giorni al soggetto richiedente l'esito dell'istanza di proroga.

Art. 12

Erogazione del contributo

1. Per ciascun intervento ammesso a finanziamento, l'erogazione avviene in tre fasi:
 - a) un acconto, pari al 50% dell'ammontare del contributo assegnato, è erogato dalla Provincia competente ad avvenuto inizio lavori, comunicato con le modalità di cui all'articolo 11 e previa esibizione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa emessa a favore dell'Amministrazione Provinciale competente; tale garanzia, incondizionata, irrevocabile se non dietro autorizzazione provinciale, emessa a copertura del 90% dell'importo del contributo assegnato e di durata di sei mesi oltre la data del termine effettivo di ultimazione dell'intervento, deve essere automaticamente rinnovabile fino allo svincolo della stessa disposto dalla Provincia; la stessa potrà essere escussa a prima e semplice richiesta scritta non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta medesima;
 - b) un ulteriore acconto pari al 40% del contributo assegnato è erogato previo inoltro della documentazione tecnico, contabile (con fatture quietanzate) e amministrativa relativa al 50% della spesa ammessa;
 - c) il saldo restante, pari al 10% del contributo assegnato, è corrisposto previo inoltro della documentazione tecnico, contabile e amministrativa relativa allo stato finale ed a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione di rendicontazione dell'intervento realizzato.
2. E' possibile la diretta erogazione del saldo previo inoltro della documentazione tecnico, contabile e amministrativa relativa allo stato finale, di cui al comma 3 ed a seguito della verifica della conformità e idoneità della documentazione di rendicontazione.
3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto richiedente dovrà inviare, contestualmente all'ultimazione dei lavori di realizzazione dell'intervento, all'Amministrazione Provinciale territorialmente competente la seguente documentazione debitamente sottoscritta:
 - consuntivo analitico della spesa sostenuta;
 - certificazione della spesa conforme alle vigenti leggi fiscali (fatture originali quietanzate), con eventuale relativo elenco. In particolare, allegata alla fattura è richiesta una nota, sottoscritta dall'installatore e dal richiedente, nella quale deve essere distinto l'ammontare relativo alla posa in opera da quello relativo alla fornitura, dettagliando il costo dei moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione ed indicando i numeri di serie dei moduli utilizzati. Non sono considerate valide, ai fini della liquidazione del contributo, le fatture che non hanno allegata la richiamata nota;
 - verbale di ultimazione dei lavori;
 - certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto da Tecnico abilitato con allegata dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90;
 - dichiarazione congiunta del richiedente e dell'esecutore dell'opera che la stessa è stata eseguita in conformità a quanto esposto nella domanda di contributo e al relativo progetto esecutivo (a

meno di variante approvata) e che il numero di serie dei pannelli e delle apparecchiature installate coincide con quanto documentato;

- dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto realizzato, prevista dalla specifica tecnica di fornitura (modello in allegato A);
 - scheda di progetto dell'impianto come costruito (modello allegato F), corredata da relazione fotografica dello stesso;
 - dichiarazione del fornitore dei materiali che gli stessi sono nuovi di fabbrica;
 - attestazione o copia della richiesta (corredata della relativa ricevuta di ritorno), inoltrata da non meno di trenta giorni al Distributore, dell'attivazione del contratto di scambio previsto dalla deliberazione n. 224/2000 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas;
 - dichiarazione:
 - a) di non aver usufruito o richiesto altri contributi, Nazionali o Comunitari per l'intervento in corso di finanziamento, ovvero, indicazione della fonte di finanziamento e dell'ammontare del contributo;
 - b) di disponibilità del destinatario del contributo al libero accesso all'impianto da parte del Personale dell'Amministrazione Provinciale competente territorialmente.
6. Per le erogazioni al sistema imprenditoriale, per ognuno dei casi di cui ai commi precedenti, unitamente alla richiesta ed alle documentazioni previste, è necessario inviare un certificato di vigenza camerale con l'indicazione dell'assenza di procedure concorsuali e/o fallimentari.
7. Nel caso in cui il beneficiario del contributo, sia esso soggetto pubblico o privato, documenti le spese sostenute in misura minore dell'importo ammesso a finanziamento e approvato dalla Provincia competente con le modalità di cui all'articolo 9, il contributo da liquidare è calcolato sulla base di queste ultime. Al contrario, cioè in caso di aumento delle spese rispetto al suddetto importo, il contributo non potrà, comunque, essere superiore a quello previsto dal rispettivo elenco delle istanze ammesse.

Art. 13

(Varianti)

1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera, debitamente sottoscritta, motivata e integrata da idonea documentazione giustificativa, deve essere inoltrata all'Amministrazione Provinciale competente mediante plico raccomandato.
2. Non sono ammesse varianti che prevedano una modifica della tipologia di intervento ammesso al contributo o che comportino una riduzione sostanziale della energia elettrica prodotta in un anno (superiore al 20%). La suddetta variante è esaminata dall'Amministrazione Provinciale competente che provvede a comunicare tempestivamente l'approvazione o meno della stessa. Un mancato riscontro, entro venti (20) giorni dalla richiesta equivale a diniego della variante proposta.
3. La richiesta di variante non comporta la sospensione dei termini entro i quali devono terminare i lavori, così come previsto all'articolo 11.

Art. 14

Verifiche e controlli

1. La Provincia competente si riserva di accertare la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto esecutivo presentato (incluse le eventuali varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per l'inizio dei lavori e per il completamento dell'intervento, la permanenza, entro i limiti ammessi, dei parametri di valutazione che hanno consentito l'utile collocazione in elenco ammessi e tutto quanto altro possa risultare necessario per procedere all'erogazione del contributo. A tal fine, potranno essere eseguiti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche in qualsiasi momento nell'arco dei 12 anni successivi.

Art. 15

Decadenza e revoca del contributo

1. Il mancato completamento dell'intervento entro i termini indicati al punto 4 dell'art. 11 o entro il

termine conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di proroga, comportano l'automatica decadenza dal diritto al contributo già assegnato.

2. Si procede alla revoca totale del contributo concesso anche nei seguenti casi:
 - per rinuncia;
 - per motivi oggettivi di esclusione accertati con l'invio della documentazione acquisita ai sensi degli art. 11 e 12;
 - a seguito delle verifiche e controlli di cui all'art. 14;
 - mancato rispetto degli adempimenti di legge;
 - rimozione o dismissione prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto con recupero degli importi erogati maggiorati degli interessi legali;
 - mancato rispetto delle specifiche tecniche (allegato A e B) nella realizzazione dell'opera;
3. Si procede alla revoca parziale del contributo concesso nel caso di rimozione o dismissione dopo i cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto con recupero proporzionale, espresso in dodicesimi, sulla base degli anni di mancato funzionamento dell'opera, fino alla concorrenza massima dei 7/12 dell'importo erogato, il tutto maggiorato degli interessi legali;
4. L'entità degli scostamenti e/o della difformità sarà valutata a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Provinciale competente.

Art. 16

Disposizioni finali

1. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, le Amministrazioni Provinciali comunicano, con la notifica dell'assegnazione del contributo, il responsabile del procedimento in atto, indicandone i recapiti con eventuale indirizzo di posta elettronica.
2. Il bando, completo degli allegati, viene divulgato attraverso il sito www.regione.campania.it e attraverso i siti delle Amministrazioni Provinciali competenti nonché pubblicato, in forma integrale, sul B.U.R.C.

Giunta Regionale della Campania
Assessorato alle Attività Produttive
Area Generale di Coordinamento "Sviluppo Settore Secondario"

ALLEGATO 1/bis

CATEGORIE CATASTALI	
Cod.	Tipologia
A/1	abitazioni di tipo signorile
A/2	abitazioni di tipo civile
A/3	abitazioni di tipo economico
A/4	abitazioni di tipo popolare
A/5	abitazioni di tipo ultrapopolare
A/6	abitazioni di tipo rurale
A/7	abitazioni in villini
A/8	abitazioni in ville
A/10	uffici e studi privati
A/11	Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi
B/1	convitti, orfanotrofi, ospizi, conventi, caserme, ecc.
B/2 - D/4	case di cura e ospedali
B/3	prigioni e riformatori
B/4	uffici pubblici
B/5	scuole, laboratori scientifici
B/6	biblioteche, pinacoteche, musei, accademie,
B/7	cappelle e oratori
C/1	negozi e botteghe
C/2	magazzini e locali di deposito
C/3	laboratori per arti e mestieri
C/4	fabbricati e locali per esercizi sportivi
C/5	stabilimenti balneari e di acque curative
C/6	stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse
C/7	tettoie chiuse o aperte
D/1	Opifici
D/2	Alberghi e pensioni
D/3	Teatri, cinema, sale per concerti/spettacoli e simili
D/6	Fabbricati e locali per attività sportive
E/7 - E/8	Fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto